



# Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**Provvedimento:** proposta di modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante *“Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”*, concernente disposizioni in materia di potere fermentescibile dei fanghi trattati.

**Amministrazione competente:** Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo

## SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con riferimento alla proposta normativa in oggetto, occorre premettere che la stessa interviene sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 che, in attuazione della direttiva n. 86/278/CEE, disciplina l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue. In particolare, la proposta normativa è finalizzata ad introdurre degli indicatori quantitativi specifici, al fine di dimostrare il raggiungimento della condizione di *“fanghi trattati”* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo, relativa alla riduzione del potere fermentescibile dei fanghi sottoposti a specifici trattamenti.

La proposta in esame mira, dunque, a integrare la disciplina vigente, in modo da garantire che l'utilizzazione dei fanghi di depurazione trattati in agricoltura avvenga nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, riducendo gli impatti olfattivi dei fanghi medesimi e, dunque, incrementando il grado di accettabilità circa l'uso dei medesimi da parte dei cittadini, promuovendo, al contempo, la realizzazione degli obiettivi di economia circolare.

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, definisce, all'articolo 2, comma 1, lettera b), *“fanghi trattati”* quelli *“sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione”*. Il successivo articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo ammette l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se gli stessi siano stati sottoposti a trattamento.

Coerentemente con la direttiva 86/278/CEE, al fine di evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, connessi all'utilizzazione agricola dei fanghi, il decreto legislativo n. 99 del 1992 stabilisce appositi limiti, in termini di parametri e valori massimi, il cui mancato rispetto impedisce l'utilizzo del fango trattato.

Tuttavia il citato decreto legislativo, nulla dispone in merito agli indicatori quantitativi il cui rispetto consente di valutare la riduzione rilevante della fermentescibilità (da intendersi, dal punto di vista tecnico, come possibilità che il fango trattato inneschi fenomeni di degradazione biologica con conseguenti esalazioni maleodoranti) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b); ciò a causa dei limiti tecnologici dell'epoca della stesura del decreto legislativo e, più precisamente, dell'assenza di disponibilità di metodi e strumenti di misura consolidati e standardizzati applicabili per quanto in argomento.

Tale circostanza crea criticità per gli operatori del settore circa l'individuazione univoca di parametri idonei a verificare il soddisfacimento della condizione sopra descritta. La proposta normativa in argomento, pertanto, si pone l'obiettivo di superare tali criticità.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici.**

L'obiettivo della proposta normativa è quella di integrare la disciplina contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 con parametri univoci volti, in particolare, alla determinazione della riduzione del potere fermentescibile dei fanghi di depurazione da utilizzare in agricoltura all'esito di specifici trattamenti, al fine di superare le criticità applicative delle vigenti disposizioni normative. La proposta pertanto individua tali parametri, in coerenza con quelli individuati per il compost e digestato di cui al regolamento 2019/1009/UE sui prodotti fertilizzanti.

L'attività istruttoria per la definizione della proposta normativa è stata condotta con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di efficacia dell'intervento normativo, è rappresentato dalla conformità ai parametri tecnici relativi alla fermentescibilità dei fanghi trattati utilizzati in agricoltura e contemporaneamente la riduzione delle criticità segnalate da parte degli operatori e dei cittadini.

## **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'intervento normativo, nel definire parametri tecnici univoci volti alla determinazione della riduzione del potere fermentescibile dei fanghi di depurazione, risulta avere impatti positivi in termini economici, sociali e ambientali in quanto è finalizzato ad integrare la disciplina attualmente vigente e a superare le criticità applicative da parte degli operatori del settore, in modo da garantire che l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione trattati avvenga nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, riducendo gli impatti olfattivi dei fanghi medesimi e, dunque, incrementando il grado di accettabilità circa l'uso dei medesimi da parte dei cittadini, promuovendo, al contempo, la realizzazione degli obiettivi di economia circolare.

### **3.2 Impatti specifici**

L'introduzione di parametri tecnici univoci volti alla determinazione della riduzione del potere fermentescibile dei fanghi di depurazione, andando ad implementare le disposizioni attualmente vigenti, garantirà una migliore gestione dei processi di trattamento dei suddetti fanghi, al fine di utilizzare tale risorsa in agricoltura, nell'ottica della piena attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva 86/278/CEE.

## **A. Effetti sulle piccole e medie imprese**

La proposta normativa avrà effetti positivi anche sulle piccole e medie imprese in quanto è volta a definire parametri tecnici univoci per la determinazione della riduzione del potere fermentescibile dei fanghi di depurazione in modo da superare le criticità applicative e definire in modo chiaro gli obblighi che gli operatori del settore devono rispettare.

## **B. Effetti sulla concorrenza**

La proposta normativa, con l'introduzione di parametri tecnici univoci per la determinazione della riduzione del potere fermentescibile dei fanghi di depurazione, garantisce la concreta attuazione del principio di leale concorrenza tra tutte le imprese interessate.

## **C. Oneri informativi**

La disposizione non prevede nuovi oneri informativi.

## **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

La disposizione non interferisce con i livelli minimi di regolazione europea. La proposta normativa va ad implementare quanto previsto dalla direttiva 86/278/CEE, così come recepita nell'ordinamento nazionale dal legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

# **4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

## **4.1. Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione sono le imprese del settore destinatarie della stessa disposizione.

## **4.2 Monitoraggio**

Le attività di monitoraggio sull'attuazione della disposizione, verrà svolta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.